



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO
“NUTRIZIONE E SICUREZZA SPECIALIZZATE”

ART. 1 – Finalità

1.1- Il presente Regolamento disciplina l'uso del marchio collettivo “NUTRIZIONE E SICUREZZA SPECIALIZZATE” (in seguito "il Marchio"), che persegue le finalità elencate di seguito:

- a) contribuire ad assicurare ai lattanti e ai bambini una nutrizione sicura e adeguata, promuovendo e sostenendo l'allattamento al seno e assicurando l'utilizzazione appropriata e sussidiaria dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e attraverso forme appropriate di commercializzazione e distribuzione;
- b) tutelare e valorizzare gli alimenti per la prima infanzia, cioè i prodotti espressamente destinati ai lattanti (bambini di età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini fino a tre anni di età, fabbricati e commercializzati nel rispetto della normativa in vigore in tema di relativa composizione, etichettatura e pubblicità;
- c) portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative, educative e pubblicitarie, le caratteristiche e le qualità degli alimenti per la prima infanzia, anche in collaborazione con società scientifiche e istituzioni.

1.2- Il Marchio svolge la funzione principale di comunicare la qualità e la sicurezza dei prodotti, secondo quanto previsto e nei limiti della normativa vigente, e quella secondaria di funzione distintiva dei medesimi.

1.3- Il presente Regolamento definisce le prescrizioni a cui devono attenersi i soggetti richiedenti l'uso del marchio e le modalità di richiesta, di concessione e di impiego dello stesso, nonché le modalità di vigilanza da parte del Titolare e le relative sanzioni.

ART. 2 – Identità del Marchio

2.1- Il Marchio è riprodotto nell'Allegato.

ART. 3 – Titolare del Marchio

3.1- Il Marchio è di proprietà di AIIPA – Associazione "Nutrizione e Salute", Settore "Alimenti prima infanzia e prodotti dietetici".

3.2- Le competenze di AIIPA previste nel presente Regolamento sono esercitate dagli organi competenti in base allo statuto e ai regolamenti di AIIPA.

ART. 4 – Prodotti

4.1- L'uso non esclusivo del Marchio è concesso ai licenziatari che ne fanno richiesta, che dichiarino di accettare il presente Regolamento, che aderiscano al Codice Deontologico AIIPA – Associazione "Nutrizione e Salute" – Settore "Alimenti prima infanzia" e che provvedano a corrispondere il Diritto-Contributo previsto dall'art. 9.

4.2- Il diritto ad ottenere una licenza d'uso non esclusivo del Marchio è esteso a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti di cui al presente Regolamento anche qualora questi non siano membri di AIIPA.

4.3- I prodotti per i quali il Marchio può essere utilizzato da parte dei licenziatari sono unicamente gli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini, attualmente disciplinati dalla direttiva 96/5/CE, attuata con DPR 128/1999, e successive modifiche e integrazioni, nonché le Formule per bambini nella prima infanzia da 1 a 3 anni disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006 e dalla Nota DGISAN del Ministero della Salute del 5/7/2016 (Prot. 0027372-2-P-05/07/2016).

4.4- Nel rispetto delle finalità previste all'art. 1, AIIPA si riserva tuttavia la facoltà di concedere l'uso non esclusivo del Marchio anche per altri prodotti per la prima infanzia e affini, attraverso specifici accordi.

ART. 5 – Compiti del titolare

5.1- Il Titolare gestisce le procedure inerenti la concessione d'uso non esclusivo del Marchio ed ha il compito di:

- a) redigere e revisionare il Manuale d'uso del Marchio e i documenti correlati;
- b) esaminare e istruire le istanze di concessione d'uso del Marchio;
- c) fornire assistenza ai licenziatari;
- d) vigilare sul rispetto del Regolamento e a tal fine esercitare controlli, direttamente o tramite terzi appositamente delegati, sui soggetti autorizzati all'uso non esclusivo del Marchio;
- e) comminare sanzioni a carico dei licenziatari in caso di infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento.

5.2- Per l'espletamento delle procedure di cui sopra, il titolare può avvalersi del supporto tecnico di Enti di certificazione, Associazioni, Istituti di Ricerca, Università e consulenti esterni, stipulando con essi apposite convenzioni.

5.3- Competono inoltre al titolare tutti gli altri diritti e facoltà che gli sono riconosciuti dalla legge, dal presente Regolamento e dal Manuale d'uso del Marchio.

ART. 6 – Manuale d'uso del Marchio

6.1- Il Titolare provvede alla redazione e all'aggiornamento di un apposito Manuale d'uso del Marchio, volto a disciplinare:

- a) procedure operative;
- b) istruzioni d'uso del Marchio;
- c) linee guida.

6.1- Il Manuale d'uso del Marchio viene comunicato a tutti gli interessati tramite pubblicazione in apposita sezione del sito Internet www.aiipa.it o mezzi equivalenti.

ART. 7 – Autocertificazione e controllo dei requisiti

7.1- La richiesta della licenza d'uso non esclusivo del Marchio deve essere accompagnata da una autocertificazione da cui risulti che il licenziatario è in regola con la normativa vigente in tema di fabbricazione e commercializzazione di alimenti per la prima infanzia e dall'espressa sottoscrizione del Codice Deontologico AIIPA – Associazione "Nutrizione e Salute" – Settore "Alimenti prima infanzia", in caso di licenziatario non aderente a AIIPA.

7.2- Il rilascio e il rinnovo della licenza possono essere subordinati al superamento di una verifica presso l'istante volta ad accertare l'esistenza di tutti i requisiti necessari per la concessione dell'uso del Marchio.

7.3- Una volta compiuta la verifica di cui all'Articolo 7.2, AIIPA potrà richiedere un rimborso nei limiti dei costi sostenuti per le attività direttamente e/o indirettamente connesse a tale verifica.

ART. 8 – Iter procedurale

8.1- Chi intende avvalersi del Marchio deve trasmettere richiesta di concessione al Titolare corredata dell'autocertificazione di cui all'Articolo 7, impegnandosi a rispettare il presente Regolamento e il Manuale d'uso del Marchio.

8.2- Il Titolare provvederà al rilascio della concessione, se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente Regolamento, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione completa di cui al precedente comma.

8.3- Il Marchio non può in nessun caso essere utilizzato prima della conclusione della procedura di concessione della licenza.

ART. 9 – Diritto - Contributo

9.1- Ogni licenziatario è tenuto al pagamento del Diritto-Contributo nella misura stabilita dal Tariffario vigente alla data di concessione o di rinnovo della licenza.

9.2- Importi diversi possono essere previsti in caso di prima concessione e di successivo rinnovo della licenza.

9.3- La determinazione del Tariffario ed ogni modifica ad esso relativa sono rimesse al titolare del Marchio, che provvederà a darne notizia a tutti gli interessati con congruo preavviso tramite pubblicazione in apposita sezione del sito Internet www.aiipa.it o mezzi equivalenti.

9.4- Il Titolare garantisce che il Diritto-Contributo è determinato sulla base di criteri equi e non discriminatori. Tali criteri sono precisati nell'introduzione del Tariffario stesso.

ART. 10 – Durata della concessione d'uso del marchio

10.1- La licenza d'uso non esclusivo del Marchio è efficace fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene concessa.

10.2 Alla scadenza, la licenza si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta comunicata con preavviso di giorni 30 (trenta) e salvo quanto previsto al punto 10.3 che segue.

10.3 In caso di mancato rinnovo della licenza, il licenziatario è tenuto ad attivarsi per adempiere all'obbligo di cessare ogni uso del Marchio al più presto; tuttavia, per quanto riguarda l'eventuale uso del Marchio sulle confezioni dei prodotti, l'uso del Marchio potrà continuare per una durata massima di 90 giorni dalla scadenza della licenza. Le confezioni immesse sul mercato dal licenziatario prima della scadenza di detto termine potranno essere commercializzate fino al loro naturale esaurimento, per una durata comunque non superiore a 6 (sei) mesi.

ART. 11 – Diritti e obblighi del licenziatario

11.1- Ogni licenziatario ha diritto, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, di:

- a) rendere pubblica l'autorizzazione d'uso del Marchio;
- b) utilizzare il Marchio sotto la propria responsabilità e in piena autonomia, secondo le disposizioni del Regolamento e del Manuale d'uso del Marchio.

11.2- Ogni licenziatario ha l'obbligo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, di:

- a) rispettare il Codice Deontologico AIIPA – Associazione "Nutrizione e Salute" – Settore "Alimenti prima infanzia" AIIPA;

- b) non attuare forme di comunicazione scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i consumatori;
- c) non attuare forme di comunicazione che possano cagionare discredito al Marchio, al Titolare o agli altri Licenziatari;
- d) non utilizzare il Marchio in relazione a prodotti diversi da quelli per i quali la licenza è rilasciata;
- e) non utilizzare il Marchio quando la licenza non è ancora stata rilasciata o è stata revocata o sospesa o è cessata;
- f) dare libero accesso al Titolare e/o ai soggetti da questo delegati per le eventuali verifiche dell'esistenza dei requisiti necessari per la concessione dell'uso del Marchio;
- g) rispettare le prescrizioni riportate nel Regolamento e nel Manuale d'uso del Marchio.
- h) In caso di violazione delle norme previste dal presente Regolamento, o a seguito di richiesta adeguatamente motivata, trasmettere al Titolare i materiali su cui è apposto il Marchio al fine di compiere le adeguate verifiche.

ART. 12 – Sanzioni

12.1- In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Titolare provvederà a intimare al Licenziatario di porvi rimedio, nel rispetto di un termine ragionevole da determinare tenuto conto delle circostanze del caso concreto.

12.2- In caso di grave violazione, il Titolare avrà facoltà di disporre la sospensione temporanea della concessione dell'uso non esclusivo del Marchio.

12.3- In caso di violazione ripetuta o di particolare gravità, la concessione d'uso del Marchio potrà essere revocata in via definitiva.

12.4- Prima di disporre la sospensione temporanea o la revoca del marchio, il Titolare informerà il Licenziatario delle violazioni rilevate al fine di consentirgli di esporre le sue ragioni entro un termine ragionevole.

12.5 In caso di revoca, il Licenziatario colpito dalla sanzione dovrà cessare immediatamente l'uso del Marchio in ogni modo e forma.

12.6- E' salvo in ogni caso il ricorso a tutti i rimedi previsti dalla legge.

Art. 13 – Pubblicità

13.1- Il Titolare assicurerà l'ampia diffusione del presente Regolamento per favorirne la migliore conoscenza da parte degli operatori interessati.

Allegati:

Marchio